

in quanto la Corte di Appello avrebbe attribuito l'esclusiva efficienza causale dell'evento all'abnorme condotta di guida del conducente dell'auto, senza valutare la condizione di oggettiva pericolosità derivante dalla *res* che avrebbe richiesto, in corrispondenza di quel tratto, apprestamenti idonei ad evitare in caso di incidente la penetrazione del guardrail nell'autovettura.

I due motivi sono fondati.

Infatti la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25 luglio 2008, n. 20427) ha superato, il precedente indirizzo, secondo il quale l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si è affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. S'è precisato in tal senso: *a)* che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una ano-

malia della strada stessa – ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione installati; *b)* che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; *c)* che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3 aprile 2009, n. 8157).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha errato nel non ritenere ricorrente nella specie la responsabilità *ex art.* 2051 c.c. in quanto, secondo la prospettazione della domanda, si trattava di un danno relativo ad una anomalia relativa alle barriere di protezione della strada, in relazione

alle quali l'ente pubblico era in grado di esercitare il potere di sorveglianza e di adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto era perfettamente a conoscenza sia del tipo di protezione adottato che delle modalità di installazione dello stesso.

Il terzo motivo di ricorso contesta l'affermazione con cui la Corte di Appello ha attribuito la esclusiva efficienza causale dell'evento alla condotta di guida abnorme del conducente. Anche tale motivo è fondato.

A tale proposito deve osservarsi che la funzione del guard-rail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza. Quindi la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale. Rispetto a tale funzione, non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard-rail, il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenze degli impatti violenti.

Alla luce di tale considerazione compito del giudice dovrà essere quello di valutare, tenendo conto degli accertamenti fattuali

da cui risulta che il guard-rail dopo l'urto dell'autovettura si era ritorto in modo tale da penetrare nella stessa come una lama, se tale barriera, per la sua struttura e per il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, era adeguata o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in tale prospettazione, la condotta del conducente abbia avuto una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione negativa della Corte di appello in ordine alla natura di insidia del guard-rail correlata all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, il quarto motivo relativo alla valutazione delle prove testimoniali ed il quinto sul regolamento delle spese, sono assorbiti dall'accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.

La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello dell'Aquila che valuterà la fattispecie alla luce dei principi sopraesposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello dell'Aquila in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2011.

Cass., sez. III, 22 marzo 2011,  
n. 6537